

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la fornitura, a condizioni agevolate, di prodotti alimentari, per l'igiene e farmaci, tramite carta ricaricabile, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, a seguito delle misure per il contenimento e per la gestione del contagio da covid-19, residenti nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio

TRA

Il Comune di GUIDONIA MONTECELIO, con sede in Piazza Matteotti n. 20, codice fiscale 02777620580 - partita iva 01116291004, rappresentato nel presente atto da che interviene in qualità di

E

..... nato a (prov. di)
) il residente in (prov. di)
) Via n.

codice fiscale cittadinanza

in qualità di

della ditta individuale / società:

con sede in (prov. di) Via
 n.

codice fiscale Partita iva

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Rea n.

con esercizio sito in Guidonia Montecelio, alla via n.

per la vendita di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura, a condizioni agevolate (ossia con l'applicazione della percentuale di sconto pari al _____%), di prodotti alimentari, per l'igiene e farmaci, acquistati tramite carta ricaricabile, fornita dall'Ente, da parte soggetti economicamente svantaggiati, a seguito delle misure per il contenimento e per la gestione del contagio da covid-19, residenti nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, presso l'esercizio commerciale di cui in premessa.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLO SCONTO

L'utilizzo della carta ricaricabile fornita dall'Ente, permetterà al titolare di acquistare, presso l'esercizio di cui in premessa, i prodotti, di cui all'art. 4, beneficiando di uno sconto pari al _____%, che sarà direttamente applicato sulla spesa complessiva effettuata dal beneficiario del sostegno, utilizzando la predetta carta.

ART. 3– CONDIZIONI

Le carte prepagate fornite dall'Ente, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, a seguito delle misure per il contenimento e per la gestione del contagio da covid-19, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stessa carta), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON LA CARTA PREPAGATA

Con la carta prepagata fornita dall'Ente, possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- **generi alimentari** (con esclusione di bevande alcoliche e super alcoliche)
- **prodotti per neonati**
- **detersivi**
- **prodotti per igiene personale**
- **prodotti igienizzanti per gli ambienti**
- **prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità**

Con l'utilizzo della carta prepagata, non potranno essere forniti prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, fatto salvo quelli sopra elencati e neppure ricariche telefoniche, biglietti gratta e vinci, lotterie.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo della carta prepagata da parte del beneficiario, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

L'utilizzo della carta prepagata comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale della carta prepagata ed il prezzo dei beni acquistati.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 7 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sul corretto utilizzo delle carte prepagate, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione.

ART. 8- CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Tivoli, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 9 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R.131/1986.

ART.10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

.....

Il Comune di Guidonia Montecelio

Il Legale Rappresentante
